



mario bernardelli
notaio

Allegato "A" all'atto con i numeri
29727 di Repertorio 13654 della Raccolta

STATUTO
della Associazione

"ASSOSCF"

ART. 1

È costituita tra soggetti esercenti l'attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti, l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOSCF"

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), Via Giosuè Carducci n. 10.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire all'interno dello stesso Comune la sede legale e potrà aprire e chiudere ovunque in Italia e all'estero sedi amministrative ed operative, nonché sezioni, delegazioni, uffici e rappresentanze staccati.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune o all'estero è di competenza dell'assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 3

L'Associazione ha per scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli Associati nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione e del ruolo delle società di consulenza finanziaria.

L'Associazione potrà all'uopo svolgere le seguenti attività:

- a) rappresentare gli interessi degli Associati a livello istituzionale e legislativo tramite azione propositiva verso gli enti regolatori, di indirizzo e controllo intervenendo con contributi sistematici, in sede sia nazionale sia comunitaria, nella preparazione e nell'aggiornamento di leggi, direttive e regolamenti attinenti il settore di competenza mantenendo con le istituzioni, stabili rapporti;
- b) compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari;
- c) facilitare lo scambio, le conoscenze e le relazioni tra gli Associati, dialogo e confronto associativo attraverso tavoli permanenti di confronto, di proposta, di informazione ed elaborazione di posizioni comuni tra e verso gli interlocutori istituzionali e gli Associati;
- d) regolare, vigilare e sanzionare il comportamento degli Associati;
- e) contribuire allo sviluppo di una corretta, diffusa ed efficiente cultura finanziaria in Italia nonché della pianificazione e protezione dei patrimoni personali, aziendali e istituzionali.

Sono espressamente escluse tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Associazione.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste dal presente statuto e, per quanto non previsto, nel pieno ed assoluto rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

ART. 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5

Sono Associati Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione salvo successivo recesso o esclusione.

Possono poi essere ammesse all'Associazione le società di consulenza finanziaria iscritte nella relativa sezione dell'Albo dei Consulenti Finanziari tenuto dall'Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF), che abbiano conferito propria delega esclusiva all'Associazione per la rappresentatività nei rapporti con l'OCF.

Gli Associati, Fondatori e non, i cui rappresentanti ricoprono incarichi all'interno dell'Associazione, non possono essere iscritti ad altre associazioni concorrenti, pena la decadenza immediata dalla qualifica di Associato.

Spetta al Consiglio Direttivo valutare la sussistenza o meno della natura di "Associazione concorrente".

Requisiti di Onorabilità - Situazioni di impedimento - Requisiti di professionalità

I requisiti di onorabilità, di professionalità e le situazioni di impedimento ai quali fare riferimento sono quelli stabiliti dalle norme vigenti per poter accedere all'Albo di categoria dei consulenti finanziari nella sezione delle società di consulenza finanziaria il cui organismo di riferimento è l'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari).

ART. 6

Sulla domanda di ammissione all'Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

Ogni nuovo Associato è tenuto al versamento di una quota di ammissione "una tantum" e non redimibile, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre al versamento dei contributi ordinari di cui al successivo art. 22 (ventidue).

ART. 7

Ogni Associato può recedere dall'Associazione con effetto dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno successivo, dandone preavviso entro il 31 (trentuno) dicembre precedente.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza dei presenti e con motivazione, l'esclusione e/o la sospensione dell'Associato, anche se membro degli organi Associativi. L'Associato che al 30 (trenta) gennaio dell'anno in corso e

dopo sollecito scritto non abbia ancora regolarizzato la quota d'iscrizione dovuta, viene dichiarato rimosso d'ufficio dalla qualifica di Associato.

ART. 9

Gli Associati receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Tesoriere;
- g) il Revisore dei Conti;
- h) il Presidente Onorario.

ART. 11

L'Assemblea degli Associati viene convocata presso la sede legale od altrove, purché in Italia, dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente con avviso trasmesso via fax o posta elettronica o con lettera raccomandata, ovvero pubblicato su un quotidiano e/o periodico a diffusione nazionale, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per la riunione e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, nonché del preventivo di spesa dell'anno in corso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente più anziano (in caso di nomina di due Vice Presidenti); il segretario dell'assemblea è nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli nominati dagli Associati fondatori a cui spetta la nomina di 1/3 (un terzo) dei componenti, e del Revisore dei Conti;
- b) delibera sull'indirizzo generale delle attività dell'Associazione, sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- c) delibera sul preventivo di spesa.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12

Ogni Associato ha diritto di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e gli è concesso farsi

rappresentare in assemblea da un altro Associato.

Nessun Associato può raccogliere, direttamente o tramite delegato, più di due deleghe.

L'assemblea degli Associati si può riunire in prima ed in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà di tutti gli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli Associati aventi diritto di voto in caso di modifiche statutarie e di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti gli Associati aventi diritto di voto in caso di scioglimento dell'Associazione.

In seconda convocazione, le maggioranze anzidette si riducono, rispettivamente, ad almeno la maggioranza e ad almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli Associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presso la sede legale dell'Associazione sono conservati i registri dei verbali delle Assemblee.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente più anziano (in caso di nomina di due Vice Presidenti) convocare e presiedere l'assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui in una votazione del Consiglio Direttivo si verificasse una situazione di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri scelti tra i legali rappresentanti degli Associati e/o tra persone da questi all'uopo designati.

Il Vicepresidente (o i Vice Presidenti) ed il Tesoriere saranno eletti in seno al Consiglio Direttivo stesso.

È possibile eleggere fino ad un massimo di due Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora vengano a mancare alcuni dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile.

Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio si riduce a meno della metà dei membri originari, l'intero Consiglio decade, se entro un semestre non viene reintegrato il numero dei membri minimo previsto. In difetto, si deve procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale od altrove, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano (in caso di nomina di due Vice Presidenti), ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti fatto salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 13.

Il Consiglio nomina un Segretario per la verbalizzazione che potrà essere anche una persona esterna al Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato in registri presso la sede legale dell'Associazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in audiovideo conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ai propri membri o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di:

- a) un Comitato Esecutivo;
- b) un Comitato Scientifico;
- c) un Comitato Etico;
- d) Delegazioni Estere.

ART. 16

Il Presidente, i Vicepresidenti ed il Tesoriere restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea può procedere, per particolari meriti rispondenti agli scopi Associativi, alla nomina di un solo Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario non ha rappresentanza dell'Associazione e può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 17

L'Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni un Revisore dei Conti, scelti fra esperti in materia contabile.

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di cinque membri individuati fra i componenti del Consiglio Direttivo su designazione dello stesso.

Il Presidente ed il Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è competente per le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per 3 (tre) anni ed è

rieleggibile.

ART. 19

Il Comitato Scientifico è composto da esponenti di chiara fama provenienti dal settore finanziario, economico, politico, sociale, accademico, imprenditoriale, di nazionalità italiana e/o estera e non ha limitazione di membri che possono anche essere non Associati.

ART. 20

Possono essere stabilite Delegazioni Regionali e/o Provinciali sul territorio nazionale ad opera di Associati residenti sul territorio.

ART. 21

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi Associativi annuali versati dai membri;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) dai proventi derivanti dalla vendita di opere realizzate e pubblicate direttamente dall'Associazione e/o da terzi editori;
- e) da sponsorizzazioni provenienti dagli Associati e/o da terzi;
- f) da lasciti e donazioni provenienti dagli Associati e/o da terzi.

ART. 22

Il contributo Associativo annuale della Associazione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base del preventivo delle spese e del rendiconto economico di cui al successivo articolo 23 (ventitre). Il contributo Associativo e l'ammontare della quota di ammissione "una tantum" verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati a tutti gli Associati entro il 30 di novembre di ogni anno.

ART. 23

L'anno di esercizio coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del rendiconto di gestione e del preventivo di spesa relativo all'anno successivo. Il rendiconto e il preventivo vengono quindi presentati all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, e deve essere comunicato a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica o via fax a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea annuale.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associati per un periodo

superiore a 6 (sei) mesi;

b) su delibera assunta dall'Assemblea degli Associati.

ART. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore dei Conti. L'assemblea, nel determinare le modalità di liquidazione, delibererà anche sulla destinazione dell'eventuale residuo.

ART. 26

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli Associati o fra gli Associati e l'Associazione, anche se promosse da Consiglieri, liquidatori ed organo di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Associativo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede l'Associazione.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato e precisamente sarà decisa da un Arbitro unico nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l'Associazione.

L'arbitro deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, in via rituale e secondo diritto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro. Si applicano, per quanto non espressamente disposto, le norme del Codice di rito in tema di arbitrato rituale e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 27

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to: ANDREA CARBONI

F.to: MARIO BERNARDELLI